

N. ____ / ____ REG.PROV.COLL.
N. 00011/2020 REG.RIC.
N. 00018/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11 del 2020, proposto da Silvio Zizza, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Pitaro e Gaetano Liperoti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Lamezia Terme, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Carnovale Scalzo, Salvatore Leone e Caterina Flora Restuccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di Paolo Mascaro, Alessandro Saullo, Annalisa Spinelli, Giancarlo Nicotera, Enrico Costantino, Anna Caruso, Giovanni Arrigo Saladini, Rosy Rubino, Antonio Lorena, Tranquillo Paradiso, Peppino Zaffina, Maria Grandinetti, Giovanni Pulice, Antonietta D'Amico, Danilo Gatto, Davide Mastroianni, Ruggero Pegna, Matteo Folino, Antonio Mastroianni, Pietro Gallo, Gennaro Gianturco, Eugenio Guarascio,

Aquila Villella, Lucia Alessandra Cittadino, Antonello Bevilacqua, Giovanni Luzzo, Francesco Dattilo, Luisa Vaccaro, Giorgia Gargano, Sandro Zaffina e Teresa Bambara, non costituiti in giudizio;

di Rosario Piccioni, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosario Piccioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 18 del 2020, proposto da Massimo Cristiano, Caterina Sonetto e Fabio Bascerano, rappresentati e difesi dall'avvocato Armando Chirumbolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Lamezia Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Carnovale Scalzo, Salvatore Leone e Caterina Flora Restuccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero della Giustizia, Ministero dell'Interno e Ufficio Elettorale Centrale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore n. 34;

nei confronti

di Alessandro Saullo, Annalisa Spinelli, Giancarlo Nicotera, Enrico Costantino, Anna Caruso, Rosy Rubino, Antonio Lorena, Tranquillo Paradiso, Maria Grandinetti, Giovanni Pulice, Antonietta D'Amico, Danilo Gatto, Davide Mastroianni, Aquila Villella, Eugenio Guarascio, Ruggero Pegna, Matteo Folino, Antonio Mastroianni, Pietro Gallo, Paolo Mascaro, Gennaro Gianturco, Lucia Alessandra Cittadino, Zaffina Peppino detto Pino e Saladini Giovanni Arrigo, non costituiti in giudizio;

di Rosario Piccioni, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosario Piccioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 11 del 2020:

del verbale di proclamazione degli eletti del 9 dicembre 2019 dell’Ufficio Centrale Elettorale nella elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di Lamezia Terme, a seguito della consultazione elettorale svoltasi in data 10 novembre 2019 (primo turno) e in data 24 novembre 2019 (turno di ballottaggio);

quanto al ricorso n. 18 del 2020:

1) del verbale del 5 dicembre 2019 con cui l’Ufficio Elettorale, a seguito del turno di ballottaggio, ha proclamato eletto Paolo Mascaro alla carica di sindaco del Comune di Lamezia Terme;

2) del verbale del 9 dicembre 2019 con cui l’Ufficio Elettorale, a conclusione del procedimento elettorale, ha proclamato eletti i consiglieri comunali del Comune di Lamezia Terme e nello specifico: Alessandro Saullo, Annalisa Spinelli, Giancarlo Nicotera, Enrico Costantino, Anna Caruso, Giovanni Arrigo Saladini, Rosy Rubino, Antonio Lorena, Tranquillo Paradiso, Pino Zaffina, Maria Grandinetti, Giovanni detto Gianni Pulice, Antonietta D’Amico, Danilo Gatto e Davide Mastroianni, Rosario Piccioni, Lucia Alessandra Cittadino, Aquila Villella, Eugenio Guarascio, Ruggero Pegna, Matteo Folino, Antonio Mastrioianni, Pietro Gallo, Gennaro Domenico Gianturco;

3) dei verbali delle operazioni elettorali svoltesi nelle sezioni nn. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 53, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 73, 77 e 78 a causa delle gravissime omissioni e violazioni e irregolarità sostanziali in essi presenti;

4) nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto e pregresso e connesso e conseguenziale;

e per l’annullamento delle operazioni elettorali svoltesi (relativamente al rinnovo del consiglio Comunale di Lamezia Terme del 10 novembre 2019) nelle sezioni nn. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 37,

39, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 53, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 73, 77 e 78, a causa delle gravissime e invalidanti irregolarità sostanziali in esse avvenute e risultanti documentalmente e che hanno influenzato la genuinità del voto e alterato l'esito elettorale;

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lamezia Terme, di Rosario Piccioni, del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio Elettorale Centrale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2020 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con distinti ricorsi, già riuniti con ordinanza presidenziale n. 123 del 16 maggio 2020, Silvio Zizza, nella sua qualità di candidato a sindaco per la lista “Movimento 5 Stelle”, Massimo Cristiano, nella sua qualità di elettore e di candidato a sindaco per le liste “La Svolta” e “Nuova Lamezia”, nonché Caterina Sonetto e Fabio Bascerano, nella loro qualità di elettori e di candidati a consiglieri di minoranza del Comune di Lamezia Terme rispettivamente con le liste “La Svolta” e “Nuova Lamezia”, hanno impugnato, *ex art. 130 cod. proc. amm.*, il verbale di proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e di consiglieri del Comune di Lamezia Terme, nonché i verbali inerenti le operazioni elettorali effettuate in 63 delle 78 sezioni, per ottenere l'annullamento degli atti, con conseguente rinnovazione delle operazioni.

2. In esito allo scrutinio è risultato vittorioso e proclamato sindaco Paolo Mascaro, alle cui liste a sostegno sono stati attribuiti 10.669 voti, contro i 8.605 voti delle liste a sostegno di Ruggero Pegna, 6.063 voti delle liste a sostegno di Eugenio

Guarascio, 2.917 voti delle liste a sostegno di Rosario Piccioni, 1.327 voti alla lista a sostegno di Silvio Zizza e 1.383 voti alle liste a sostegno di Massimo Cristiano.

3. I ricorrenti hanno denunciato una serie di irregolarità riscontrabili dall'analisi dei verbali delle sezioni elettorali e dal verbale dei lavori dell'Ufficio Elettorale Centrale idonee, secondo la loro prospettazione, a determinare l'annullamento degli atti avversati e il rinnovo totale o parziale delle operazioni elettorali.

A contorno delle censure, hanno esposto che l'Ufficio Elettorale Centrale, constatato che per le sezioni nn. 10, 57 e 61, nelle rispettive buste n. 5/C, mancavano i verbali delle operazioni e, per altre sezioni, erano presenti anomalie di verbalizzazione, ha richiesto e ottenuto, dal Tribunale di Lamezia Terme, il sequestro degli esemplari di verbale depositati presso il Comune per 39 sezioni elettorali. In ordine all'asserita illegittimità delle elezioni era stata inoltre presentata un'interrogazione parlamentare. Hanno dedotto altresì che le anomalie denunciate costituiscano elemento indiziario della circostanza che le elezioni si siano svolte in un quadro di generale confusione, oscurità e illegalità. Hanno contemplato, in particolare, la possibilità che si sia verificato il fenomeno della c.d. "scheda ballerina", sistema fraudolento consistente nel far uscire dal seggio una scheda vidimata non votata affinché essa sia utilizzata al fine del voto guidato.

I ricorrenti hanno addotto, in conclusione, che sia stata minata la trasparenza e la genuinità del voto, con conseguente necessità di procedere al rinnovo, in tutto o in parte, delle operazioni elettorali.

4. Si è costituito il Comune di Lamezia Terme, preliminarmente eccependo l'inammissibilità del ricorso presentato da Silvio Zizza per omessa impugnazione del verbale di proclamazione del sindaco.

Sempre in via preliminare, il Comune ha eccepito l'inammissibilità di entrambi i ricorsi per ulteriori profili, in particolare: per strumentalità e genericità delle censure, per omesso superamento della cd. prova di resistenza e per mancata proposizione della querela di falso avverso i verbali di sezione.

Nel merito, il Comune ha evidenziato il carattere eminentemente formale delle

irregolarità denunciate e perciò la loro inidoneità a compromettere la corrispondenza tra il risultato elettorale e la reale volontà degli elettori.

3. Rispetto al ricorso n. 18 del 2020, si sono inoltre costituite le amministrazioni statali, eccependo il difetto di legittimazione passiva.

4. Si è infine costituito, in qualità di controinteressato, il consigliere comunale Rosario Piccioni, rimettendosi alle valutazioni del giudice in ordine all'ammissibilità e alla fondatezza dei ricorsi.

5. Con ordinanza n. 894 del 19 maggio 2020 è stata disposta una verificazione sulle circostanze denunciate nei ricorsi. Nel corso dell'adempimento istruttorio, il verificatore ha domandato chiarimenti sulla metodologia da seguire e, in particolare, se fosse necessario acquisire sempre le schede di voto. Con ordinanza n. 1393 del 30 luglio 2020, questo Collegio ha chiarito la portata ancillare dell'acquisizione documentale rispetto alle censure contenute nei ricorsi disponendo che *«il verificatore debba accertare l'esistenza delle incongruenze e delle discrasie specificamente indicate nei ricorsi sulla base del raffronto fra i verbali, acquisendo le schede solo laddove ciò sia funzionale alle censure formulate, dunque – ad esempio – nelle ipotesi in cui sia stata specificamente dedotta la non corrispondenza tra le schede autenticate e le schede residuate dopo il voto, e non anche al fine del ricalcolo dei voti»*. Il verificatore ha depositato la propria relazione in data 24 settembre 2020.

6. La causa è stata spedita in decisione all'esito dell'udienza pubblica dell'11 dicembre 2020 in vista della quale le parti hanno depositato memorie e repliche. In questa sede, il Comune di Lamezia Terme ha eccepito un ulteriore profilo d'inammissibilità del ricorso n. 18 del 2020 presentato da Massimo Cristiano, Caterina Sonetto e Fabio Bascerano per asserita invalidità della notifica inviata alla controinteressata Maria Grandinetti.

DIRITTO

7. Principiando dall'analisi delle eccezioni preliminari formulate dagli enti

resistenti, si osserva quanto segue.

7.1. È fondata l’eccezione delle amministrazioni statali, poiché parte necessaria del giudizio elettorale avverso l’atto di proclamazione degli eletti è esclusivamente, ai sensi dell’art. 130, comma 3, cod. proc. amm., l’ente della cui elezione si tratta, oltre che, in qualità di controinteressati, i candidati della cui avvenuta elezione si discute. Non sono, invece, legittimati passivi l’amministrazione statale e gli altri organi preposti alle operazioni elettorali, poiché privi di un interesse giuridicamente apprezzabile al risultato elettorale (in termini, Cons. Stato, Sez. V, 23 settembre 2015, n. 4442; Cons. Stato, Sez. III, 15 gennaio 2018, n. 189; Cons. Stato, Sez. III, 7 marzo 2018, n. 1463). Il ricorso n. 18 del 2020 va dunque dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione passiva nei confronti del Ministero della Giustizia, del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Elettorale Centrale.

7.2. Procedendosi all’analisi delle eccezioni preliminari sollevate dal Comune di Lamezia Terme, con riferimento al ricorso n. 11 del 2018 proposto da Silvio Zizza, il Comune ne asserisce l’inammissibilità richiamando l’orientamento giurisprudenziale per cui «*in ragione della connessione fra l’elezione del sindaco e quella del consiglio comunale, deve ritenersi l’inammissibilità dell’impugnazione del risultato elettorale che sia rivolta esclusivamente contro l’elezione del consiglio comunale e non anche nei confronti della proclamazione del Sindaco (così sul punto TAR Sicilia, Catania, sez. II, 8.10.2014 n. 2619; TAR Puglia, Bari, sez. III, 18.11.2009 n. 2745)».*

L’eccezione è infondata in punto di fatto, giacché l’atto impugnato contiene sia la proclamazione del sindaco, datata 5 dicembre 2019, sia la conseguente proclamazione del consiglio comunale, datata 9 dicembre 2019.

7.3. Il Comune eccepisce poi l’inammissibilità del ricorso n. 18 del 2020 presentato da Massimo Cristiano, Caterina Sonetto e Fabio Bascerano, in ragione dell’asserita nullità della notificazione inviata dai ricorrenti a Maria Grandinetti.

Anche questa eccezione è infondata.

La notifica in questione si è validamente perfezionata ai sensi dell’art. 140 cod.

proc. civ. mediante deposito della copia dell'atto presso la casa comunale, poiché la destinataria è risultata irreperibile presso il proprio indirizzo di residenza, rinvenibile dal certificato di residenza depositato in giudizio dai ricorrenti. L'adempimento delle formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ. risulta attestato nella relata di notificazione, che, in quanto atto pubblico, fa piena fede sino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario.

7.4. Il Comune ulteriormente eccepisce l'inammissibilità di entrambi i ricorsi, poiché i ricorrenti non avrebbero soddisfatto l'onere di indicazione specifica dei motivi di ricorso (art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm.). In particolare, non avrebbero indicato né dimostrato l'incidenza delle irregolarità denunciate sul risultato elettorale conclusivo.

Deve però darsi atto del consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale il requisito della specificità dei motivi nei ricorsi elettorali dev'essere valutato con rigore attenuato, in quanto gli interessati, non avendo la facoltà di esaminare direttamente il materiale in contestazione, devono rimettersi alle indicazioni provenienti da terzi, che possono essere imprecise o non esaurienti. Ciò posto, l'onere di indicazione dei motivi specifici su cui il ricorso si fonda (art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm.) deve ritenersi soddisfatto quando l'atto introduttivo del giudizio indichi la natura dei vizi denunciati, le sezioni cui si riferiscono le specifiche contestazioni e rechi una descrizione delle stesse (*in primis*, Cons. Stato, Ad. Plen., 20 novembre 2014, n. 32; cfr. altresì Cons. Stato, Sez. III, 27 ottobre 2016, n. 4523; Cons. Stato, Sez. III, 13 dicembre 2018, n. 7037; T.A.R. Lecce, Sez. I, 13 dicembre 2018, n. 1840; T.A.R. Brescia, Sez. I, 2 ottobre 2019, n. 860; Cons. Stato, Sez. III, 19 febbraio 2020, n. 1249), presupposti tutti ricorrenti nella fattispecie.

La suddetta eccezione deve essere perciò disattesa.

7.5. Inoltre, il Comune eccepisce che i ricorsi siano inammissibili per mancato

superamento della cd. prova di resistenza, cioè per la mancata dimostrazione che l'accoglimento delle censure condurrebbe i ricorrenti a vincere la competizione elettorale.

L'eccezione è destituita di fondamento.

È noto che, nel quadro di una giusta composizione tra l'esigenza di reintegrare la legittimità violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà espressa dal corpo elettorale, il principio della prova di resistenza non consente di pronunciare l'annullamento dei voti in contestazione, se l'illegittimità denunciata al riguardo non abbia influito in concreto sui risultati elettorali, sicché l'eliminazione di tale illegittimità non determinerebbe alcuna modifica dei risultati medesimi. Tuttavia, tale regola non è utilizzabile quando le contestazioni riguardino gli aspetti generali delle operazioni elettorali e tendano a una rinnovazione del voto (cfr., in tal senso, Cons. Stato, Sez. V, 25 febbraio 1997 n. 201; Cons. Stato, Sez. V, 5 maggio 2008, n. 1977; Cons. Stato, Sez. V, 16 marzo 2016, n. 1059).

Nel caso in trattazione si verte proprio in quest'ultima ipotesi, giacché i ricorrenti (alcuni dei quali agendo anche in veste di elettori) hanno chiesto l'annullamento non di determinati voti attribuiti alle liste concorrenti, bensì delle intere operazioni, adducendo un'alterazione complessiva del risultato elettorale.

Viene dunque rimessa al merito la verifica se le irregolarità denunciate dai ricorrenti siano o meno idonee a minare la trasparenza dei risultati elettorali e la garanzia della libera espressione del voto, in tal caso giustificando un annullamento delle operazioni, oppure siano indicate in via strumentale, per ottenere un indebito riesame degli esiti del voto. Infatti, come esposto *infra*, le irregolarità idonee a inficiare le operazioni elettorali nel loro complesso vanno individuate con rigore, nei limiti di quelle che assurgono a vizi sostanziali incidenti sulla genuinità del voto. Diversamente, i meri errori di verbalizzazione o di calcolo non possono impattare sulla legittimità complessiva delle operazioni.

7.6. Va infine disattesa l'eccezione con cui il Comune di Lamezia Terme deduce l'inammissibilità dei ricorsi per omessa proposizione della querela di falso avverso

i verbali di sezione.

Secondo la costante giurisprudenza, che questo Collegio condivide, la circostanza che i verbali di sezione siano atti pubblici non impedisce di contestare la loro correttezza intrinseca (Cons. Stato, Ad. Plen., 20 novembre 2014, n. 32; Cons. Stato, Sez. V, 14 aprile 2016, n. 1484; Cons. Stato, Sez. III, 3 agosto 2016, n. 3518; T.A.R. Roma, Sez. II, 2 novembre 2016, n. 10812). Tali verbali, in quanto atti pubblici, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ. fanno piena prova sino a querela di falso solamente di quanto il presidente di seggio, in qualità di pubblico ufficiale, attesta di avere compiuto ed essere avvenuto in sua presenza. Ciò non significa, però, che non possa essere messa in discussione l'esattezza dei dati trascritti, da verificare alla luce di altri atti, anch'essi facenti parte del procedimento elettorale, poiché in questa evenienza non viene dedotta la falsità delle attestazioni e la fede privilegiata di cui gode il verbale (che richiederebbe, la proposizione di querela di falso), ma solo la regolarità formale delle annotazioni in esso riportate.

8. Nel merito, prima di procedere al vaglio delle irregolarità denunciate per ciascuna sezione, occorre effettuare alcune generali considerazioni giuridiche.

8.1. Come già anticipato, i ricorsi non sono volti alla modifica del risultato elettorale sul presupposto che questo sia stato erroneamente attribuito. Proprio per questa ragione, rimane irrilevante, ai fini dell'ammissibilità delle impugnazioni, che i ricorrenti non abbiano fornito la prova di resistenza, cioè non abbiano dimostrato che il riesame dei voti condurrebbe alla loro inclusione fra gli eletti.

Per converso, i ricorsi sono funzionali a ottenere l'annullamento e il rinnovo delle operazioni elettorali in ragione della loro generale invalidità e della conseguente inaffidabilità del risultato elettorale nel suo complesso.

Viene dedotta, in altre parole, non la lesione dell'aspettativa dei singoli ricorrenti a essere eletti, bensì la lesione della libertà di voto del corpo elettorale.

8.2. In quest'ottica, se da un lato non è richiesto il superamento della prova di resistenza ai fini dell'ammissibilità delle impugnazioni, dall'altro lato, per

l'accoglimento delle censure, non è più sufficiente che si dimostri la mera erroneità dell'attribuzione dei voti, essendo necessaria, piuttosto, la prova della radicale alterazione del risultato elettorale. Deve in altri termini emergere che l'esito delle votazioni non corrisponda alla reale volontà del corpo elettorale, in ragione di meccanismi che abbiano illegittimamente influenzato il processo di espressione del voto o che abbiano manomesso lo scrutinio delle schede. Solamente dei vizi radicali, della portata sopra descritta, possono infatti giustificare la caducazione delle operazioni elettorali, anziché che la loro correzione.

8.3. Da ciò discende l'esigenza che le censure siano analizzate con rigore, in ossequio al principio di conservazione delle operazioni elettorali. Come osservato in giurisprudenza, la regola fondamentale nella materia elettorale è quella del rispetto della volontà dell'elettore e dell'attribuzione, fin tanto che si possa, di significato alla consultazione elettorale. Pertanto, le regole formali contenute nella normativa e nelle istruzioni ministeriali sono strumentali e la loro violazione è significativa soltanto se dimostra una sostanziale inattendibilità del risultato finale (Cons. Stato, Sez. V, 25 gennaio 2016, n. 245; Cons. Stato, Sez. III, 21 novembre 2016, n. 486; Cons. Stato, Sez. III, 30 maggio 2018, n. 3250).

8.4. Il principio di conservazione delle operazioni elettorali porta con sé il principio della strumentalità delle forme. Precipuamente, in mancanza di una comminatoria espressa di nullità, tra tutte le possibili irregolarità sono rilevanti solo quelle sostanziali che impediscono il raggiungimento dello scopo al quale l'atto è prefigurato e, dunque, quelle idonee a influire sulla sincerità e sulla libertà di voto, mentre non comportano l'annullamento delle operazioni elettorali le irregolarità formali, che non incidono negativamente sulla finalità che il procedimento persegue, *id est* l'autenticità, la genuinità e la correttezza delle operazioni e del loro risultato (Con. Stato, Sez. IV, 10 novembre 2003, n. 7203; Cons. Stato, Sez. V, 5 luglio 2005, n.3716; Cons. Stato, sez. V, 23 giugno 2014, n. 3151; T.A.R. Bari, Sez. II, 21 novembre 2016, n. 1294; Cons. Stato, Sez. III, 19 dicembre 2017, n. 5959; T.A.R. Trieste, Sez. I, 26 settembre 2019, n. 389).

8.5. In applicazione dei principi suesposti, devono considerarsi mere irregolarità formali, inidonee a inficiare le operazioni elettorali:

- le cancellature e le correzioni presenti nei verbali di sezione, laddove possano trovare spiegazione nella superficialità o nella scarsa dimestichezza dei componenti del seggio con i verbali e con gli atti pubblici (T.A.R. Salerno, Sez. I, 14 novembre 2011, n. 1830; T.A.R. Roma, Sez. II, 1 novembre 2014, n. 12034; T.A.R. Roma, Sez. II, 2 novembre 2016, n. 10812);
- l'omissione di adempimenti formali o la presenza di contraddirittorie indicazioni nei verbali sezionali, purché non impediscano di risalire al risultato elettorale o non vi sia la prova che lo abbiano alterato nella sostanza (T.A.R. Milano, Sez. II, 26 gennaio 2002, n. 265; Cons. Stato, sez. V, 5 luglio 2005, n. 3716; T.A.R. Latina, Sez. I, 29 febbraio 2012, n. 173; Cons. Stato, Sez. V, 19 giugno 2012, n. 3557; Cons. Stato, Sez. V, 23 giugno 2014, n. 3151; Cons. Stato, Sez. V, 15 luglio 2016, n. 3166; T.A.R. Napoli, Sez. II, 20 novembre 2019, n. 5445);
- le erronee o discordanti indicazioni di dati numerici contenute nei verbali di sezione, se i dati corretti sono stati rinvenuti nelle tabelle di scrutinio (T.A.R. Napoli, Sez. II, 28 aprile 2003, n. 4177; T.A.R. Catania, Sez. I, 16 gennaio 2015, n. 129; Cons. Stato, Sez. V, 14 aprile 2016, n. 1484; T.A.R. Napoli, Sez. II, 8 novembre 2017, n. 5252; T.A.R. Roma, Sez. II, 13 febbraio 2018, n. 1711); in particolare, le tabelle di scrutinio, poiché compilate contestualmente alle operazioni di spoglio, costituiscono un obiettivo elemento di riscontro della volontà degli elettori e prevalgono sui verbali sezionali nel caso di discordanze di dati, considerata la funzione meramente certificatoria che i verbali assolvono rispetto alle operazioni effettive riportate nelle tabelle (Cons. Stato, Sez. V, 31 luglio 2012, n. 4358; T.A.R. Bari, Sez. II, 9 novembre 2015, n. 1466; T.A.R. Latina, Sez. I, 25 gennaio 2018, n. 35; T.A.R. Torino, Sez. II, 17 ottobre 2019, n. 1065).

8.6. Deve essere viceversa considerata irregolarità sostanziale la mancata corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la

somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate e indicate nei verbali, poiché in mancanza di tale simmetria non v’è un riscontro obiettivo del numero effettivo dei voti espressi e poiché le schede autenticate mancanti potrebbero essere state utilizzate per effettuare delle sostituzioni, prospettandosi perciò il pericolo di un’alterazione dei risultati (Cons. Stato, Sez. V, 13 aprile 1999, n. 421; T.A.R. Catanzaro, Sez. II, 28 novembre 2012, n. 1163; Cons. Stato, Sez. V, 25 gennaio 2016, n. 245; T.A.R. L’Aquila, Sez. I, 6 luglio 2017, n. 287; T.A.R. L’Aquila, Sez. I, 21 dicembre 2017, n. 574; Cons. Stato, Sez. III, 30 maggio 2018, n. 3250; T.A.R. Latina, Sez. I, 9 novembre 2018, n. 575).

In particolare, potrebbe profilarsi il rischio che si sia fatto ricorso al sistema della “scheda ballerina”, *«che consiste nel consegnare (fuori dall’urna) all’elettore una scheda vidimata e illecitamente ottenuta dopo averla già compilata mentre l’elettore, che tale scheda ha deposto nell’urna, dà all’uscita del seggio all’esponente criminale quella ancora intonsa che il seggio gli ha consegnato. Quest’ultima verrà riconsegnata compilata ad altro elettore, che a sua volta ne restituirà una bianca. In questo modo, grazie ad una sola scheda vidimata di cui non risulti la sorte, viene controllato e pilotato l’esercizio del diritto di voto»* (Cons. Stato, Sez. III, 17 luglio 2018, n. 4335).

Sul punto, occorre ulteriormente precisare che l’autenticazione di un numero di schede superiore a quello degli elettori iscritti nella lista di una sezione non costituisce di per sé ragione di illegittimità delle operazioni elettorali. Ciò in quanto, ai fini della regolarità delle operazioni, importa non già o non tanto la corrispondenza tra il numero degli elettori ammessi al voto e quello delle schede autenticate, quanto, piuttosto, l’esatta corrispondenza di tali schede alla somma delle schede adoperate effettivamente dagli elettori e di quelle non utilizzate e indicate nel verbale (Cons. Stato, Sez. V, 25 gennaio 2016, n. 245; Cons. Stato, Sez. III, 30 maggio 2018, n. 3250).

Inoltre, secondo la tesi restrittiva recentemente sostenuta dal Consiglio di Stato, in ossequio al principio di conservazione delle operazioni elettorali, neppure

l’asimmetria tra schede autenticate e schede effettivamente votate e non votate determina di per sé l’annullamento delle operazioni elettorali, essendo ulteriormente necessario, affinché possa dirsi sostanzialmente alterato il risultato elettorale, che la discrasia sia di proporzioni numeriche rilevanti e/o che essa si accompagni ad altre irregolarità che facciano supporre comportamenti illeciti o, quantomeno, si collochi in un contesto nel quale l’irregolarità non trovi altra plausibile spiegazione che quella, appunto, della pratica della scheda ballerina (Cons. Stato, Sez. III, 30 maggio 2018, n. 3250).

8.7. In conclusione, per poter discriminare tra vizi sostanziali e mere irregolarità occorre far riferimento allo scopo cui è diretta la normativa in materia elettorale, cioè la trasparenza dei risultati elettorali e la garanzia della libera espressione del voto, sicché la sua violazione è significativa soltanto se dimostra una sostanziale inattendibilità del risultato finale.

9. Tanto premesso, si procede all’analisi delle irregolarità segnalate nelle singole sezioni.

In punto di fatto, l’esistenza delle stesse è stata pressoché integralmente confermata dal verificatore, il quale ha attestato che «*quasi ogni incongruenza, errore o vizio dedotto nei ricorsi introduttivi ha trovato riscontro nell’esame dei verbali e, ove si sia proceduto in tal senso, nel riconteggio delle schede*».

Occorre però verificare la loro fondatezza in diritto. Solo per chiarezza, si evidenzia che tutti i ricorrenti hanno citato in via strumentale una locuzione utilizzata nell’ordinanza che ha disposto la verificazione (nella parte in cui osserva: «*rilevato che i ricorrenti denunciano una serie di illegittimità, le quali, ove accertate, l’annullamento degli atti avversati ed il rinnovo totale o parziale delle operazioni elettorali*»), per dedurre che l’eventuale conferma istruttoria della presenza delle incongruenze dovesse condurre necessariamente all’accoglimento delle censure. In realtà è ovvio che l’ordinanza, lungi dal palesare un anticipato convincimento sulla definizione della causa, si è limitata a riassumere le

prospettazioni dei ricorrenti, le quali necessitano di essere analizzate sotto il profilo giuridico, alla luce delle indicazioni giurisprudenziali sopra richiamate.

- Sezione n. 1

Viene censurato che «*nel verbale estratto dalla busta n° 5/C. il totale riportato a pag. 55 dei voti di preferenza della lista n. 3 risulta modificato a penna (da 35 a 461): inoltre. la somma dei voti di preferenza dei consiglieri indicati nella stessa pagina è pari a 45».* Con specifico riguardo alla candidata Rosina Mercurio, «*il verbale estratto dalla busta n° 5/C riporta 11 voti, mentre il verbale depositato presso il Comune riporta 1 solo voto».*

Le irregolarità addotte sono eminentemente formali, poiché l’Ufficio Elettorale, dal raffronto fra il verbale estratto dalla busta e quello depositato presso il Comune, ha riscontrato la corrispondenza tra i voti di preferenza espressi, fatta eccezione per quelli relativi alla candidata Rosina Mercurio. Tuttavia, per questi ultimi, si è fatto ricorso alle tabelle di scrutinio, da cui risulta che alla candidata era stato attribuito un solo voto, e in tal senso si è corretto il dato.

Non rileva il riconteggio dei voti effettuato dal verificatore prima di ottenere chiarimenti sulla metodologia da seguire. Come già indicato innanzi, i presenti ricorsi sono finalizzati non all’accertamento di un diverso esito elettorale, poiché in tal caso i ricorrenti avrebbero dovuto fornire la prova che il riesame dei voti avrebbe condotto a una loro utile collocazione tra gli eletti (prova di resistenza). Piuttosto, i ricorsi sono stati presentati per denunciare una generale situazione di illegalità e di confusione nelle operazioni elettorali e, conseguentemente, la lesione della libertà di voto. Ma in questo caso, è chiaro che l’erroneo computo di alcuni voti non influisce sulla decisione della vertenza. Vieppiù che i ricorrenti non hanno contestato la correttezza delle operazioni di ricalcolo effettuate dall’Ufficio Elettorale Centrale, il che ulteriormente impedisce di procedere a un riesame dei voti in sede giudiziale.

- Sezione n. 2

Viene censurato che, secondo quanto riportato nel verbale dell’Ufficio Elettorale, il

totale dei voti di lista validi è indicato in 238, mentre è indicato in 238 anche il dato corrispondente al totale di tutti i voti di lista nonché, per la lista n. 12, il totale dei voti di preferenza validi è indicato in 59, mentre dalla somma dei singoli voti riportati il totale risulta 57. I ricorrenti Massimo Cristiano, Caterina Sonetto e Fabio Bascerano denunciano, inoltre, che nel verbale di sezione (par. 20) verrebbe indicato un numero di schede autenticate non utilizzate (432) non corrispondente alla realtà.

Dalla verificazione, è risultato che «*risultano schede autenticate e non utilizzate per la votazione in n. 543. Tale dato non corrisponde neanche a quanto verbalizzato a pag. 29 (432), NON corrisponde al numero degli elettori iscritti nelle liste sezionali che non hanno votato – la mancata corrispondenza si ricava sottraendo dal numero degli iscritti nelle liste sezionali (623) il numero degli elettori che hanno effettivamente votato nella sezione (268), verbalizzato a pag. 27. Si dà atto che dal verbale risulta che il sabato pomeriggio sono state vidimate 700 schede, l'intera dotazione consegnata, ma sarebbero dovute essere vidimate le sole schede corrispondenti al numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali di sezione. In ogni caso il numero delle schede autenticate e non utilizzate per la votazione non corrisponde neanche sottraendo a 700 (schede effettivamente vidimate da verbale) il numero dei votanti effettivi nella sezione. Risultano pertanto 111 schede in eccesso».*

In conclusione, non vi è corrispondenza tra il numero delle schede autenticate (700) e la somma tra le schede adoperate (268) e quelle non adoperate (543). Tenuto conto del consistente scarto tra i due parametri (111 schede in eccesso), deve ritenersi compromessa l'attendibilità del risultato elettorale, in linea con l'orientamento del Consiglio di Stato sopra riportato (Cons. Stato, Sez. V, 25 gennaio 2016, n. 245; Cons. Stato, Sez. III, 30 maggio 2018, n. 3250).

Ne consegue la necessità di annullare *in parte qua* le operazioni elettorali.

Stante il carattere assorbente del vizio si cui innanzi, non è necessario analizzare le

ulteriori doglianze.

- Sezione n. 3

Viene lamentata l'incertezza del risultato elettorale in ragione della mancata corrispondenza tra la somma dei voti validi indicata nel verbale per ciascun candidato a sindaco (324) e il totale indicato nel verbale (309) nonché tra la somma dei voti riportati per ciascun candidato a consigliere per la lista n. 8 (58) e il totale (48).

La doglianza è infondata, poiché la discordanza tra le indicazioni contenute nel medesimo verbale rientra, per quanto sopra detto, nelle mere irregolarità formali. Difatti, per quanto concerne i voti per i candidati a sindaco, lo stesso Ufficio Elettorale Centrale ha evidenziato che «*in ogni caso, a pag. 85 il totale dei voti validi per i candidati alla carica di sindaco indicato è di 324 voti, dunque corrispondente alla somma dei voti indicati a pag. 49».*

Per quanto già esposto, non può tenersi conto del riconteggio dei voti effettuato dal verificatore prima di ottenere chiarimenti, attesa la mancanza di strumentalità di tale riconteggio rispetto al tenore e allo scopo della censura e l'assenza di contestazioni sulle operazioni dell'Ufficio Elettorale.

Ugualmente, non può tenersi conto delle ulteriori irregolarità emerse dal ricalcolo dei voti (presenza di una scheda recante la firma di una scrutatrice difforme rispetto alla firma apposta sulle altre schede firmate dalla scrutatrice medesima) in quanto non tempestivamente denunciate nei ricorsi.

- Sezione n. 5

Viene lamentata la discordanza tra il totale dei voti per la carica di sindaco, indicato in 336 voti a pag. 49 del verbale sezionale, e il totale dei voti di lista, indicato in 321 voti a pag. 50 del verbale.

Anche tale censura, appuntandosi su errori di compilazione del verbale, non può determinare l'annullamento delle operazioni elettorali, tenuto conto che il risultato è stato assegnato sulla base della somma aritmetica dei voti, che ha permesso di constatare che il numero complessivo dei voti per i candidati a sindaco è di 336.

- Sezione n. 6

Si deduce l'incertezza del voto poiché, nel verbale di sezione, è indicato che «*a pag. 64. lista n° 12. il numero di voti alla candidata Antonella Salatino risulta essere stato modificato e non è nitidamente leggibile*».

La dogliananza è destituita di fondamento, giacché il dato finale è stato ricavato dall'Ufficio Centrale Elettorale sulla base delle tabelle di scrutinio, così assicurando la genuinità dell'esito elettorale.

- Sezione n. 8

Si lamenta la generale inaffidabilità del risultato elettorale, evincibile dai rilievi effettuati nel verbale circa la discordanza tra le somme dei voti e il loro totale nonché la riscrittura di alcuni dati, anche previo uso della scolorina.

Sebbene non possa negarsi che la compilazione del verbale presenti numerose anomalie, non risulta comunque intaccata la certezza del risultato. Dal verbale dei lavori dell'Ufficio Centrale Elettorale si evince che il totale dei voti per la carica di sindaco è stato ricavato mediante sommatoria, mentre per i voti di preferenza si è fatto ricorso alle tabelle di scrutinio. Stante il raggiungimento del risultato, le anomalie riscontrate regrediscono a mere irregolarità.

- Sezione n. 9

Le risultanze della votazione nella sezione n. 9 vengono contestate unicamente da Silvio Zizza sulla base dell'attestazione, contenuta nel verbale di sezione, che «*a pag. 50, il totale dei voti di lista (9) della lista n° 1 risulta riportato a seguito di correzioni e a pag. 53 risulta riportato un totale diverso*». Anche tali incongruità non intaccano il risultato elettorale, poiché superate dall'Ufficio Elettorale sulla scorta del fatto che «*al totale dei voti di lista di cui a pag. 51 (296) si perviene considerando 9 come totale dei voti di lista della lista no 1*». Ne consegue che vi è corrispondenza tra il totale dei voti di lista e la sommatoria degli stessi.

- Sezione n. 10

Per tale sezione, viene innanzitutto lamentato il mancato rinvenimento

dell'esemplare di verbale delle operazioni elettorali destinato all'Ufficio Centrale Elettorale, circostanza che – oltre a non permettere il raffronto dei dati con l'altro verbale – sarebbe sintomo di possibili rimaneggiamenti dei voti o sostituzione fraudolenta di schede.

Ciò posto, nello specifico viene denunciata l'erroneità del totale dei voti di lista (220) poiché non corrispondente alla somma dei relativi voti (207).

In primo luogo, si evidenzia che i verbali delle operazioni elettorali, redatti in duplice copia *ex art. 70 d.p.r. 570/1960*, sono entrambi atti pubblici aventi la stessa efficacia probatoria; pertanto, in caso di smarrimento di una delle copie, è legittima la proclamazione degli eletti effettuata utilizzando il verbale acquisito dal Comune (T.A.R. Napoli, Sez. II, 10 novembre 1994, n. 623).

D'altra parte, il dato dello smarrimento o della sottrazione di uno dei verbali, per quanto potenzialmente sintomatico di possibili comportamenti individuali illeciti, costituisce la conseguenza di condotte che si porrebbero, però, solo come un *posteriorius* rispetto alle operazioni elettorali oggetto d'impugnazione. Pertanto il dato in sé e per sé non può considerarsi causa efficiente dell'invalidazione delle operazioni medesime, a meno che non si traduca nell'impossibilità di ricostruire l'esito finale del voto oppure metta in luce, assieme ad altre circostanze, l'effettiva perpetrazione di condotte illecite che abbiano minato la genuinità del voto medesimo.

Nel caso di specie, non risulta che la mancanza dell'esemplare di verbale abbia impattato sul risultato delle operazioni. Infatti, l'unica incongruità che viene rilevata in merito al conteggio dei voti consiste nella discordanza tra il totale verbalizzato dei voti di lista e la sommatoria dei voti medesimi. L'incongruenza è stata però appianata dall'Ufficio Elettorale Centrale sulla base dell'altro esemplare di verbale, depositato presso il Comune e poi sequestrato. L'Ufficio, il cui operato non è stato contestato, ha constatato che la somma effettiva dei voti pari è a 207, con la conseguenza l'indicazione del totale (220) è stato il frutto di una mera svista. D'altra parte, la correttezza del dato dei 207 voti di lista è confermata dalla

circostanza che, aggiungendo a tale somma il numero dei voti per i soli candidati a sindaco indicato a pag. 49 del verbale, si ottiene esattamente il totale dei voti validi alla carica di sindaco verbalizzata nella stessa pagina. Neppure sono state allegate circostanze indicative di operazioni illecite compiute durante le votazioni o lo scrutinio.

- Sezione n. 12

La censura, mossa unicamente da Silvio Zizza, poggia sull'attestazione che la somma dei voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato a consigliere a pag. 63 del verbale sezionale, per la lista n. 11, è di 50, ma il totale indicato alla medesima pagina è 52. L'incongruenza, però, è stata superata grazie alle tabelle di scrutinio, da cui si è ricavata la spettanza, ad un candidato della lista n. 11, delle due preferenze aggiuntive e non riportate nella somma verbalizzata.

- Sezione n. 13

Vengono lamentate delle anomalie nell'attribuzione dei voti di preferenza, poiché «*dal raffronto tra il verbale estratto dalla busta n. 5/C e il verbale sequestrato presso il Comune si ricava una discrasia in ordine alla candidata n. 1 della lista n. 2 Rossana Africano: dal verbale estratto dalla busta no 5/C risultano 18 voti di preferenza a seguito di riscrittura (con modifica corrispondente del totale). mentre dal verbale depositato presso il Comune risultano 16 voti di preferenza. Dal raffronto tra il verbale estratto dalla busta n. 5/C e il verbale sequestrato presso il Comune si ricava, per la lista n.7, una discrasia in ordine alla candidata n. 16, della lista n.7, Antonella Muraca, in quanto risultano 0 preferenze dal verbale estratto dalla busta n.5/C ed 1 dall'altro verbale».*

La censura è infondata poiché le discrasie sono state superate sulla base delle tabelle di scrutinio che, per quanto sopra esposto, prevalgono sulle annotazioni dei verbali. Poiché le tabelle di scrutinio vengono redatte contestualmente alle operazioni di voto, esse sono idonee a dare un riscontro oggettivo dell'effettivo esito delle operazioni, fugando i dubbi allegati dai ricorrenti in ordine a una

successiva manomissione dei voti.

- Sezione n. 14

Vengono lamentate delle discrasie tra la somma dei voti alla carica di sindaco e alla carica di consigliere e il totale indicato nel verbale.

Trattasi però di mere irregolarità. A fronte di una corretta somma dei voti, è difatti ininfluente che nel totale si riporti un dato erroneo.

- Sezione n. 15

Analogamente alla sezione precedente, si riscontrano erronee indicazioni del totale dei voti alla carica di consigliere, tuttavia superabili alla luce della sommatoria delle singole preferenze effettuata dall’Ufficio Centrale Elettorale e non contestata.

Per quanto già esposto, non può tenersi in considerazione il riconteggio effettuato dall’organo verificatore.

- Sezione n. 16

Il verbale sezionale risulta non compilato nella parte dedicata al totale dei voti per la carica di consigliere. Ciò non di meno, l’omissione di una indicazione formale non è idonea di per sé a invalidare l’esito delle operazioni elettorali della sezione.

- Sezione n. 17

Viene dedotto che i voti di preferenza per i consiglieri sono stati annotati a matita e che, per alcune liste, il totale dei voti di preferenza non coincide con la loro sommatoria. Trattasi di mere irregolarità formali, non inficianti il risultato, cui l’Ufficio Centrale Elettorale è pervenuto con la sommatoria dei voti.

- Sezione n. 19

L’anomalia deriverebbe dal fatto che il totale dei voti alla carica di sindaco è indicato in 578 nel verbale a pag. 49, ma tale dato non è riportato nella casella C del riepilogo dei risultati (pag. 85), lasciata in bianco. Inoltre, nel riepilogo di cui a pag. 85 i voti validi per le liste sono indicati alla casella A in 547 e i voti espressi solo per i candidati a sindaco sono indicati in 114, sicché, sommando le voci A e B appena indicate, si perverrebbe ad un totale dei votanti superiore a quello indicato nella casella H di pag. 85. Aggiungendo a tali voci il numero delle schede nulle si

perverrebbe a una sommatoria di 678 voti, superiore rispetto ai votanti verbalizzati (595). A sua volta, il totale dei voti di lista indicato nel verbale estratto dalla busta n. 5/C (547) differisce dal totale indicato nel verbale sequestrato presso il Comune (464); in particolare, «*dal verbale sequestrato presso il comune emerge che a pag. 50 i voti sono stati cancellati e riscritti e, sommando i voti riscritti, si perviene ad un totale di voti di lista pari a 464*».

I ricorrenti deducono pertanto che la discordanza tra le cifre e la presenza di segni di riscrittura nel verbale sequestrato impediscono di rinvenire il risultato finale. Inoltre, poiché sommando le cifre indicate a pag. 85 del verbale si perviene a un numero di voti superiore al numero di votanti, si sarebbe fatto un utilizzo illegale delle schede elettorali, mediante il meccanismo della “scheda ballerina”.

Le censure non colgono nel segno.

L’Ufficio Centrale Elettorale, il cui operato non è stato contestato dai ricorrenti, ha attestato che «*i voti validi attribuiti a pag. 49 a ciascun candidato a sindaco corrispondono effettivamente a 578*» e che, tra il totale dei voti di lista indicato nel verbale trasmesso all’Ufficio e quello sequestrato, è da preferire quest’ultimo, perciò il totale dei voti di lista è pari a 464. Questa conclusione è stata raggiunta poiché sommando tali voti di lista (464) ai voti in favore dei soli candidati a sindaco indicati in entrambi i verbali (114), si perviene al totale di 578 riportato in entrambi i verbali a pag. 49 prima colonna.

Ebbene, se si aggiunge a tale totale (578) il numero delle schede nulle (17) si perviene a una sommatoria finale di 595, esattamente pari al numero dei votanti verbalizzati.

In definitiva, l’unico dato non corretto è il totale di 547 voti di lista presente in uno dei verbali. Ma se si sostituisce quel dato con quello indicato nel verbale sequestrato (464), i conti tornano. Perciò, non è vero che non è stato possibile ricostruire il risultato elettorale, né risultano voti superiori rispetto al numero di votanti. Le irregolarità rappresentate nei verbali non inficiano, quindi, la regolarità

delle operazioni.

Per quanto concerne le preferenze, viene contestato che nel verbale sequestrato non risultano indicati né il totale dei voti di lista validi né il totale delle preferenze espresse per i singoli candidati a consigliere. Tuttavia, l'omissione non ha impedito di ricostruire l'esito del voto ed è pertanto irrilevante.

Ancora, il candidato n. 21 della lista n. 1 risulta aver riportato 0 voti, ma nel verbale sequestrato è indicato che ha ottenuto 3 voti e, per il candidato n. 5 della lista 9, che ha riportato 3 voti, è indicato nel verbale sequestrato che ha riportato 4 voti. Ciò non di meno, l'Ufficio Elettorale Centrale, effettuando una somma dei voti riportati nel verbale, ha attestato che il candidato n. 21 della lista n. 1 ha riportato 0 voti mentre il candidato n. 5 della lista n. 9 ne ha riportati 3. Anche in questo caso, quindi, si è pervenuti ad individuare il dato elettorale corretto.

- Sezione n. 20

Viene lamentata l'incongruenza tra l'indicazione della somma dei voti per la carica di consigliere per la lista n. 3 (61) e il totale indicato (81).

Anche siffatta incongruenza è da addebitare alla negligenza dei verbalizzatori nella trascrizione dei dati, che l'Ufficio Elettorale ha ricavato dalle tabelle di scrutinio, concludendo che risultano attribuiti 61 voti.

- Sezione n. 21

Si lamenta l'incongruenza dei voti di preferenza attribuiti alla candidata Rosina Mercurio, per come risultanti dal verbale estratto dalla busta n. 5/C e dal verbale sequestrato presso il Comune.

La discordanza, però, è stata superata mediante utilizzo delle tabelle di scrutinio, sicché non vi è alcuna incertezza del risultato elettorale.

- Sezione n. 22

Viene allegata la mancata coincidenza tra l'indicazione, a pag. 56, della somma dei voti ai candidati a consigliere (5) e l'indicazione del totale. Tuttavia, come si ricava dal verbale dei lavori dell'Ufficio Elettorale Centrale, trattasi di una mera irregolarità nella trascrizione del totale.

- Sezione n. 24

Viene dedotto che nel verbale sono presenti numerose correzioni e, per la lista n. 6, risulta un numero di voti di preferenza pari a 21, dato impossibile se confrontato con il numero delle preferenze ai candidati di sesso maschile, pari a 24.

Anche per questa sezione, gli errori si appalesano irrifluenti sulla genuinità del risultato, poiché – come anche indicato dal verificatore – la somma dei voti trascritti per ciascuna lista corrisponde al totale. Ne consegue che l'indicazione di 24 voti per i candidati di sesso maschile per la lista n. 6 altro non è che il frutto di una svista.

- Sezione n. 26

Per questa sezione, il ricorrente Silvio Zizza lamenta che nel verbale sono presenti indicazioni a matita. La censura deve essere disattesa, perché in nessun modo un errore prettamente formale, come quello di specie, può inficiare le operazioni elettorali.

- Sezione n. 27

Ancora una volta, le censure si appuntano sull'erronea attribuzione dei voti alla candidata Rosina Mercurio. Le doglianze sono destituite di fondamento giuridico, poiché l'Ufficio Elettorale Centrale ha assegnato i voti sulla base delle tabelle di scrutinio, sicché le incongruenze presenti nei verbali non hanno impattato sulla genuinità del risultato.

- Sezione n. 29

Si lamenta la presenza, nei verbali, di cancellature e correzioni postume, della discordanza tra le indicazioni delle somme dei voti e le indicazioni del loro totale, della asimmetria tra le informazioni riportate nel verbale estratto dalla busta n. 5/C e quelle indicate nel verbale sequestrato. Le incongruenze, però, hanno carattere formale e non incidono sulla legittimità sostanziale delle operazioni.

Specificamente, la somma dei voti validi per le liste (477) e dei voti validi per la sola carica di sindaco (235) non corrisponde al totale indicato a pag. 85 del verbale

estratto dalla busta n. 5/C (498). Tuttavia, l’Ufficio Elettorale Centrale, prima, e il verificatore, poi, hanno constatato che, nonostante l’incongruità del totale, gli altri due dati corrispondono a quanto indicato alle pag. 49 e 51 del medesimo verbale. Nel verbale sequestrato presso il Comune è riportato un diverso totale dei voti di lista (541), ma – come affermato dall’Ufficio Elettorale – questo dato è irrealistico «*in quanto corrispondente al totale delle schede scrutinate riportate a pag. 48*». Pertanto, in linea con le conclusioni dell’Ufficio Elettorale Centrale, deve ritenersi che i voti di lista validi sono quelli riportati a pag. 50 del verbale estratto dalla busta n. 5/C, ossia 477, mentre nel verbale sequestrato si è fatta confusione, indicando nella parte dedicata al numero dei voti di lista il numero delle schede scrutinate. Ne consegue che la mancata corrispondenza dei dati non impedisce di individuare il corretto risultato elettorale.

Quanto alle preferenze espresse, nel verbale sono presenti numerose incongruenze. Tuttavia, esse sono state superate sulla base delle tabelle di scrutinio.

Non vi sono, dunque, i presupposti per annullare le operazioni elettorali della sezione.

- Sezione n. 30

Vi è una mera discrasia tra il numero dei candidati alla carica di consigliere per la lista n. 12, pari a 71 voti (dato corretto) e il totale indicato nel verbale, pari a 77 voti (errore materiale). La circostanza non inficia, per quanto più volte esposto, la legittimità delle operazioni.

- Sezione n. 31

Come nella sezione n. 30, vi è una mera discrasia, giuridicamente irrilevante, tra il numero dei candidati alla carica di consigliere indicato a pag. 54, pari a 75 voti (dato corretto) e il totale indicato nella stessa pagina, pari a 77 voti (errore materiale).

- Sezione n. 32

Il solo ricorrente Silvio Zizza censura alcune annotazioni in quanto riportate a matita. Come già esposto per la sezione n. 26, la doglianza non ha pregio giuridico,

perché in nessun modo un errore formale, come quello di specie, può inficiare le operazioni elettorali.

- Sezione n. 33

Le anomalie deriverebbero dalla circostanza che, a pag. 63, la somma dei voti dei candidati alla carica di consigliere è di 50 voti, ma il totale indicato nella stessa pagina è 49, e che, per la lista n. 11, alla candidata n. 6 nel verbale estratto dalla busta n. 5/C risulta indicato 1 voto di preferenza mentre dal verbale sequestrato presso il Comune tale voto risulta sbarrato.

Come già esposto per altre sezioni, la discrasia tra la somma dei voti e il loro totale è frutto di un mero errore materiale. Per quanto riguarda la discrasia tra i verbali rispetto alle preferenze, l’Ufficio Elettorale ha fatto ricorso alle tabelle di scrutinio, constatando che alla candidata in esame dovessero essere attribuiti 0 voti.

Non vi sono, quindi, vizi impattanti sulla legittimità sostanziale delle operazioni.

- Sezione n. 34

La censura, mossa solamente da Silvio Zizza, si appunta sull’asserita impossibilità di risalire al totale dei voti alla carica di sindaco «*in quanto l’indicazione a pag. 49 è solo frutto della somma fra i voti indicati nella prima colonna e i voti indicati nella seconda colonna, ove peraltro la cifra indicata quale somma dei voti validi per il candidato a sindaco Pegna risulta modificata da 54 a 59»;* inoltre, «*nel verbale del ballottaggio, a pag. 38, non risulta compilato il totale dei voti validi».*

L’allegazione di parte ricorrente è smentibile in base alla piana lettura del verbale dei lavori dell’Ufficio Centrale Elettorale, nel quale si spiega chiaramente come può risalirsi al totale dei voti per la carica di sindaco.

«*SINDACI. A pag. 49 il totale dei voti alla carica di sindaco è indicato in 235. A tale risultato si perviene sommando i voti indicati nella prima colonna e i voti indicati nella seconda colonna. Sicché il totale deve farsi corrispondere ai voti della prima colonna più i voti della seconda colonna di pag. 49. Tali risultati sono in linea con il riepilogo di cui apag. 85, da cui risultano 235 voti validi per le liste*

e di 19 per la sola carica di sindaco, per un totale di 254. Che i voti indicati alla prima colonna debbano sommarsi ai voti della seconda colonna di pag. 49 discende altresì dal fatto che la somma dei voti di lista riportata a pag. 50 corrisponde effettivamente a 235. Deve tuttavia evidenziarsi che la cifra indicata apag.49, quali voti validi per il candidato a sindaco Pegna, sembrerebbe modificata da 54 a 59: accogliendo come cifra corretta quella di pag. 49, i conteggi effettuati sia nella pag. 49 che nella pag. 85 risultano corretti.

BALLOTTAGGIO. Si dà atto che, a pag. 38, non risulta compilato il totale dei voti validi, che risulta compilato apag.39; dato, questo, che corrisponde comunque alla somma dei voti riportati a pag. 38».

- Sezione n. 35

L'unica anomalia riscontrata e contestata deriva dall'utilizzo della scolorina a pag. 49 del verbale sezionale, anomalia paleamente riconducibile alle irregolarità formali e dunque inidonea a incidere sulla genuinità delle operazioni.

- Sezione n. 36

Lo stesso discorso vale per la sezione n. 36, per la quale il ricorrente Silvio Zizza lamenta l'utilizzo della scolorina per l'annotazione dei voti di preferenza a pag. 53 e 54.

È inoltre irrilevante, per quanto già esposto, il fatto che l'indicazione della somma dei voti dei candidati alla carica di consigliere non coincide con l'indicazione del totale.

- Sezione n. 37

Si lamenta la non rispondenza del risultato elettorale di tale sezione con la reale volontà del corpo elettorale, giacché a seguito di incongruenze rilevate nel verbale estratto dalla busta n. 5/C, il Tribunale ha sospeso l'attribuzione dei voti, disposto il sequestro del verbale depositato presso il Comune, e assegnato i voti sulla base delle tabelle di scrutinio. Per i ricorrenti, si sarebbe dovuto procedere con una nuova votazione.

La censura è destituita di fondamento, poiché – come già spiegato – le tabelle di

scrutinio, in quanto compilate contestualmente alle operazioni di spoglio, costituiscono un obiettivo elemento di riscontro della volontà degli elettori, prevalendo sui verbali sezionali.

- Sezione n. 39

Si lamenta l'impossibilità di constare la legittimità delle operazioni in ragione della mancata compilazione della sezione di riepilogo a pag. 85 del verbale sezionale. I ricorrenti Massimo Cristiano, Caterina Sonetto e Fabio Buscerano ipotizzano che tale mancanza sia una circostanza indiziaria della fraudolenta sostituzione delle schede.

Si denuncia, inoltre, che per la lista n. 4 è stato indicato un totale di voti (41) diverso da quello effettivo (40).

Rispetto alla mancata compilazione del riepilogo, non vi è alcuna prova che l'omissione di siffatto adempimento formale abbia impedito la ricostruzione del risultato né che abbia nascosto illegalità. Sotto quest'ultimo punto e con particolare riguardo alla ipotizzata sottrazione di schede, non è stato neppure allegata una non corrispondenza tra il numero delle schede vidimate e di quelle residuate dopo il voto.

Rispetto all'incongruità dei dati verbalizzati per la lista n. 4, ci si riporta a quanto detto innanzi circa la natura eminentemente formale del vizio.

- Sezione n. 40

Silvio Zizza lamenta che a pag. 55 del verbale, per la lista n. 3, la somma dei voti dei candidati alla carica di consigliere è di 94 voti, ma il totale indicato nella stessa pagina è 93. La doglianaza, così asetticamente formulata, non ha pregio giuridico poiché non sottende alcuna incertezza rispetto all'esito delle operazioni.

- Sezione n. 41

La circostanza che, da pag. 53 a pag. 64 del verbale di sezione, non è indicato il totale dei voti di preferenza per le liste non impinge in vizi sostanziali, poiché il totale ben può essere ricostruito – come avvenuto nella fattispecie – sommando i

voti.

Le modifiche e le correzioni dei voti di preferenza per alcuni candidati costituiscono del pari vizi non invalidanti, poiché i dati corretti sono stati acquisiti tramite le tabelle di scrutinio.

- Sezione n. 42

L'illegittimità delle operazioni elettorali deriverebbe dalle seguenti circostanze: a pag. 54 del verbale, la somma dei voti dei candidati alla carica di consigliere della lista n. 2 (44) è inferiore al totale ivi indicato (45); per la lista n. 2, al candidato n. 12 risultano essere stati attribuiti 0 voti nel verbale estratto dalla busta n. 5/C, mentre nel verbale presso il Comune risulta essere stato attribuito 1 voto di preferenza; risultano riscritti sia i voti di preferenza della candidata n. 18 per la lista n. 3 (10) sia il totale dei voti di preferenza (37), ma dal verbale sequestrato risultano 9 voti in favore della medesima candidata e 36 voti di preferenza in totale; a pag. 63, la somma dei voti dei candidati alla carica di consigliere della lista n. 11 è di 61 voti, ma il totale indicato nella stessa pagina è di 60.

Le incongruenze riportate hanno valenza formale poiché non hanno impedito la ricostruzione del voto da parte dell’Ufficio Elettorale Centrale. Quanto alle discordanze per i voti di preferenza, si è fatto ricorso alle tabelle di scrutinio.

- Sezione n. 43

Anche per queste sezioni, le censure si appuntano sulla mera discrasia tra l’indicazione della somma dei voti e l’indicazione del relativo totale. Pertanto, stante le motivazioni già fornite, le doglianze vanno disattese.

- Sezione n. 44

I soli ricorrenti Massimo Cristiano, Caterina Sonetto e Fabio Bascerano lamentano che in questa sezione è stata riscontrata, nel verbale sezionale, la discrasia tra il numero delle schede autenticate e quelle residuate dopo il voto e dunque deducono che vi sia stato un utilizzo fraudolento delle schede elettorali.

La fondatezza dell’allegazione è stata confermata per mezzo della verifica. È infatti risultato un totale di 442 schede autenticate e non utilizzate per la votazione

e di 47 schede avanzate non autenticate. Le schede autenticate non utilizzate, tra l'altro di numero superiore a quelle indicate nel verbale sezionale (325), non corrispondono al numero degli elettori verbalizzati come non votanti. «*Tale mancata corrispondenza si ricava sottraendo al numero degli iscritti nelle liste sezionali e delle schede vidimate (650), verbalizzato a pag. 10, il numero degli elettori che hanno effettivamente votato nella sezione (ossia 375), verbalizzato a pag. 27. Risultano, pertanto, 167 schede in eccesso*».

In conclusione, non vi è corrispondenza tra il numero delle schede autenticate (650) e la somma tra le schede adoperate (375) e quelle non adoperate (442). Tenuto conto del consistente scarto tra i due parametri (167 schede in eccesso), deve ritenersi compromessa l'attendibilità del risultato elettorale.

Ne consegue la necessità di annullare *in parte qua* le operazioni elettorali.

- Sezione n. 45

Si lamentano le seguenti incongruità: a pag. 50 del verbale sezionale, alcuni voti di lista sono riportati a matita e i voti di lista del Partito Democratico sono indicati in 56, cifra che tuttavia risulta cancellata e non sostituita; a pag. 60, la somma dei voti dei candidati alla carica di consigliere della lista n. 8 è di 83 voti, ma il totale indicato nella stessa pagina è 73; i nomi di alcuni candidati sono stati cancellati e riscritti.

Al di là dell'irrilevanza dell'utilizzo della matita, si fa presente che il numero dei voti di lista espressi in favore del P.D. (56), benché sbiadito, è risultato corretto per effetto del raffronto con le indicazioni contenute alla successiva pag. 60 del verbale, ove i voti di lista validi per tale partito sono indicati in 56, e con il totale dei voti di lista (161), che si raggiunge proprio includendo nella somma i 56 voti per il P.D. Le restanti incongruenze sono state invece superate tramite le tabelle di scrutinio.

Le doglianze vanno pertanto disattese.

- Sezione n. 48

Silvio Zizza lamenta che «*non risultano compilati gli spazi relativi ai candidati che hanno riportato 0 voti, esponendo così il verbale a compilazioni fraudolente*». La censura è priva di qualsiasi fondamento, posto che la mancata compilazione degli spazi, benché formalmente irregolare, si spiega proprio con l'assenza di voti. Al contempo, dato che gli spazi sono rimasti in bianco, evidentemente non vi è stata alcuna compilazione fraudolenta.

- Sezione n. 49

Anche per questa sezione, si lamenta che alcuni dati (voti di preferenza riportati dai candidati alla carica di consigliere a pag. 53) sono indicati a matita e non sono barrate le caselle dei candidati che hanno riportato 0 voti. Per tali aspetti, risulta superfluo ribadire le ragioni di irrilevanza giuridica delle erroneità commesse.

Si lamenta altresì la presenza di divergenze tra il verbale estratto dalla busta n. 5/C e il verbale sequestrato presso il Comune, con riferimento ai voti di preferenza indicati per due candidati. Tuttavia, le discrasie sono state eliminate ricorrendo alle tabelle di scrutinio.

Si lamenta infine l'irregolarità, solo formale, attinente all'asimmetria tra l'indicazione della somma dei voti dei candidati consiglieri della lista n. 3 e l'indicazione del loro totale.

- Sezione n. 50

Viene lamentato che i voti di preferenza dei singoli candidati alla carica di consigliere sono stati compilati a matita da pag. 53 a pag. 64 del verbale sezionale e che si è sospesa l'attribuzione dei voti di preferenza disponendo il sequestro del verbale depositato presso il Comune.

Al di là dell'irrilevanza della compilazione a matita, non è dato comprendere per quale motivo il sequestro del verbale debba imporre l'annullamento dei voti, tanto più che l'Ufficio Elettorale Centrale ha poi constatato che «*dalla lettura del verbale sequestrato presso il Comune (effettuata in data 27.11.2019) si ricavano gli stessi voti di preferenza per ciascun consigliere di ciascuna lista, ricavabili dal verbale estratto dalla busta n. 5/C. Pertanto, l'attribuzione dei voti di preferenza deve farsi*

sulla scorta di quanto indicato nei verbali». Pertanto, non risulta in nessun modo intaccata la genuinità delle votazioni.

- Sezione n. 51

Viene lamentato che il totale dei voti di preferenza indicato da pag. 54 del verbale è erroneamente riportato come totale di voti di lista validi. È chiara la natura solo formale dell'incongruenza, sicché non occorre ribadire le ragioni della sua irrilevanza.

Viene altresì dedotto che il Presidente di sezione ha annotato l'uso di un telefono cellulare da parte di un elettore, ma ciò nonostante la scheda non è stata annullata. Ebbene, quand'anche la scheda avesse dovuto essere annullata, è eccessivo da tale circostanza dedurre la necessità di annullamento delle operazioni elettorali di tutta la sezione, poiché una sola scheda ipoteticamente nulla non dimostra l'inattendibilità del risultato finale delle votazioni. L'eventuale illegittimità del singolo voto potrebbe condurre, piuttosto, alla modifica del risultato, ma in questa prospettiva – non solcata nei ricorsi – sarebbe stato necessario fornire la prova di resistenza.

- Sezione n. 52

Anche l'incongruenza segnalata dal solo Silvio Zizza per questa sezione (omessa indicazione dei voti espressi solo in favore dei candidati a sindaco) consiste in una irregolarità formale non inficiante il risultato finale, giacché il numero dei voti in favore del solo sindaco si ricava agevolmente dalla differenza tra il totale dei voti alle liste (540) e il totale dei voti alla carica di sindaco (563).

- Sezione n. 53

Vengono lamentate le seguenti incongruenze: discrasia tra l'indicazione della somma dei voti di preferenza per i candidati a consiglieri e indicazione del totale; mancata corrispondenza tra i voti di preferenza riportati nel verbale estratto dalla busta 5/C e il verbale sequestrato.

Per quanto riguarda la prima discrasia, il risultato corretto è stato ricavato dalla

somma dei voti, perciò non rileva l'erronea indicazione del totale (mero errore materiale).

Per quanto riguarda la seconda discrasia, essa è stata appianata con il ricorso alle tabelle di scrutinio, come si ricava dal verbale dei lavori dell'Ufficio Elettorale Centrale.

Non vi sono dunque i presupposti per annullare le operazioni elettorali.

- Sezione n. 54

La intervenuta correzione a penna del totale dei voti per la lista n. 1, denunciata da Silvio Zizza, costituisce mera irregolarità formale non inficiante l'esito delle votazioni.

- Sezione n. 55

Il ricorrente Silvio Zizza contesta che a pag. 53 del verbale sezionale, i voti riportati dalla candidata n. 12 risultano modificati con l'attribuzione finale di 1 voto. Non vi è però alcun elemento per asserire che vi sia stata una indebita manomissione dei voti, sicché la censura va disattesa.

- Sezione n. 56

Le medesime considerazioni valgono per la sezione n. 56, rispetto alla quale Silvio Zizza denuncia che, a pag. 59 del verbale, l'attribuzione di una sola preferenza alla candidata n. 17 è stata fatta a seguito di modifica.

- Sezione n. 57

Viene contestato il mancato rinvenimento, all'interno della busta n. 5/C, del verbale delle operazioni per il turno di ballottaggio. Viene inoltre contestata la non corrispondenza tra il dato verbalizzato per la somma dei voti di preferenza e il totale, in particolare: a pag. 54 del verbale sequestrato presso il Comune, per lista n.2, la somma dei voti di preferenza dei singoli candidati a consigliere è di 43, mentre il totale indicato è di 66; a pag. 55, per la lista n. 3, la somma dei voti di preferenza dei singoli candidati a consigliere è di 39, mentre il totale indicato è di 58.

Rimane invero dubbio se il verbale destinato all'Ufficio Centrale Elettorale sia

stato o meno rinvenuto. La verificazione non lo conferma e, leggendo il verbale dei lavori di tale Ufficio, sembrerebbe che siano stati analizzati entrambi gli esemplari di verbale. Ad ogni modo, come già osservato per la sezione n. 10, il dato materiale della mancanza di uno dei verbali non è di per sé causa invalidante delle operazioni, tenuto conto che i dati possono essere ricavati dall'altro verbale e/o dalle tabelle di scrutinio e che l'eventuale sottrazione del verbale dalla busta n. 5/C costituirebbe un *posteriorius* rispetto alle operazioni stesse.

Nel caso di specie la sparizione del documento non si combina ad alcuna circostanza sintomatica di condotte illecite né ha impedito di rinvenire il risultato elettorale.

Infatti, l'Ufficio Elettorale Centrale ha risolto l'incongruenza sull'indicazione dei voti di preferenza ricorrendo alle tabelle di scrutinio. Da queste, sia per la lista n. 2 sia per la lista n. 3, sono risultati assegnati ai candidati i medesimi voti indicati nel verbale (ossia rispettivamente 43 e 39) ed è stata constatata l'erroneità del totale verbalizzato. L'anomalia, dunque, non desta alcuna incertezza sull'esito delle votazioni, rimanendo il frutto di un semplice errore materiale.

- Sezione n. 59

Si lamenta che la casella del totale dei voti di preferenza dei candidati a consigliere risulta compilata con l'indicazione dei voti di lista, che essi non sono riportati nella relativa casella e che l'attribuzione delle preferenze è stata sospesa in considerazione di incongruenze riscontrate, disponendo il sequestro del verbale depositato presso il Comune.

Il primo è un mero errore formale consistente nella indicazione di dati in sezioni sbagliate del verbale.

Quanto alla seconda circostanza, le risultanze dei voti sono state dedotte dalle tabelle di scrutinio, come risulta dal verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale.

- Sezione n. 60

Si lamenta la discrasia tra il totale dei voti di lista indicati a pag. 50 del verbale

(535) e i voti validi alla carica di sindaco (583). La circostanza non sottende alcuna anomalia sostanziale, giacché il totale dei voti validi alla carica di sindaco deriva dalla sommatoria del totale dei voti di lista e del totale dei voti in favore del solo sindaco.

Si denuncia inoltre la mancata verbalizzazione del totale dei voti di preferenza, ma ciò non determina alcuna incertezza del risultato elettorale, poiché il totale si ricava dalla sommatoria dei voti.

Si rileva che, a pag. 63 del verbale, al candidato n. 20 risultano assegnati 3 voti di preferenza, ma contemporaneamente tale numero risulta sbarrato. Tuttavia l'incongruenza è stata superata ricorrendo alle tabelle di scrutinio.

Si dà atto, infine, che le operazioni sono state sospese nell'attesa dell'analisi del verbale sequestrato. Tuttavia, si è potuto poi constatare che tra i due verbali vi è piena corrispondenza dei voti di preferenza.

Ne consegue che non vi è alcun elemento impattante sulla genuinità del voto.

- Sezione n. 61

Per tale sezione, viene lamentato il mancato rinvenimento del verbale delle operazioni elettorali destinato all'Ufficio Elettorale Centrale e la circostanza che, a pag. 55 del verbale sequestrato presso il Comune, il totale dei voti per la lista n. 3 è stato corretto a penna.

Come già osservato per la sezione n. 10, il dato materiale della mancanza di uno degli esemplari di verbale non è di per sé causa invalidante delle operazioni, tenuto conto che i dati possono essere ricavati dall'altro verbale e/o dalle tabelle di scrutinio e che l'eventuale sottrazione del verbale dalla busta n. 5/C costituirebbe un *posteriorius* rispetto alle operazioni stesse.

Nel caso di specie, dal verbale sequestrato presso il Comune, emerge, come unica incongruenza, la modifica a penna del totale dei voti di preferenza per la lista n. 3. Tuttavia, l'Ufficio Centrale Elettorale ha segnalato al contempo che non risultano correzioni sui voti dei singoli candidati e, dal raffronto con le tabelle di scrutinio, ha constatato che i voti di preferenza dei candidati a consigliere per siffatta lista

corrispondono a quelli indicati nel verbale.

In conclusione, non vi è alcuna incertezza sul risultato elettorale né ricorrono altri elementi che possano indurre a ritenere che sia stata inficiata la libertà di voto.

- Sezione n. 63

Si lamenta che, da pag. 53 a pag. 64 del verbale, risultano essere state effettuate modifiche dei voti di preferenza dei candidati a consigliere comunale e dei totali di tali voti, oltre che il totale dei voti di preferenza della lista n. 3 non corrispondea quanto indicato nel verbale. Ad ogni modo, i dati elettorali sono stati ricostruiti per mezzo delle tabelle di scrutinio, perciò le doglianze sono prive di rilevanza giuridica. L'utilizzo della scolorina anche sulle tabelle di scrutinio è dato ininfluente, poiché espressivo di una irregolarità formale.

- Sezione n. 64

Si lamenta che, nel riepilogo di pag. 85 del verbale, alla casella F, relativa alle schede contestate e non attribuite, sono riportati 3 voti contestati e non attribuiti, anche se non risultano verbalizzazioni nella sezione di riferimento del verbale.

Per quanto concerne i voti di lista, si denuncia che il totale effettivo (501) non corrisponde al totale verbalizzato (498) e che da pag. 53 in poi il totale di alcuni voti di lista non risulta compilato.

I vizi sinora riportati costituiscono errori formali non inficianti il voto.

Si lamentano inoltre incongruenze nell'attribuzione delle preferenze. Tuttavia, sotto tale aspetto l'Ufficio Elettorale Centrale si è avvalso delle tabelle di scrutinio.

- Sezione n. 65

Vengono indicate le seguenti incongruenze:

- la somma dei voti di lista riportati a pag. 50 del verbale corrisponde a 564, che è il totale indicato a pag. 51, mentre il totale dei voti validi alla carica di sindaco riportato tanto a pag. 49 quanto a pag. 85 è di 724;
- vi è una discrasia fra i voti validi solo per i candidati alla carica di sindaco indicati nel riepilogo e quelli indicati nella seconda colonna di pag. 4;

- i voti di preferenza dei singoli candidati a pag. 53 sono stati scritti a matita e alcune caselle non risultano compilate;
- a pag. 60, i nominativi di alcuni candidati risultano essere stati riscritti;
- anche dall'esemplare sequestrato presso il Comune risulta che i voti di preferenza ai singoli candidati sono stati compilati a matita, così come il totale di tali voti;
- a pag. 59, per la lista n. 7, il totale dei voti di lista risulta essere “dedotto” soltanto previa somma dei voti riportati nel verbale sequestrato presso il Comune, pur non essendoci corrispondenza nei voti attribuiti fra i due verbali per i candidati n. 7, 14 e 20;
- al candidato n. 22 di pag. 60, dal verbale estratto dalla busta n. 5/C, risultano attribuiti 9 voti ma tale dato risulta modificato nell'altro verbale sequestrato presso il Comune;
- a pag. 60, per la lista n. 8, non vi è corrispondenza fra i voti di preferenza riportati in entrambi i verbali per i candidati n. 19, n. 22 e n. 24;
- a pag. 61, per lista n. 9, non vi è corrispondenza fra i voti di preferenza riportati in entrambi i verbali per i candidati n. 12, n. 14, n. 15, n. 17 e n. 19;
- a pag. 63, per lista n. 11, non vi è corrispondenza fra i voti di preferenza riportati in entrambi i verbali per i candidati n. 2 e n. 5;
- a pag. 64, per lista n. 12, non vi è corrispondenza fra i voti di preferenza riportati in entrambi i verbali per i candidati n. 8, n. 12 e n. 18.

Anche rispetto a questa sezione le doglianze concernono irregolarità meramente formali che non hanno impedito all'Ufficio Elettorale Centrale di determinare con esattezza il risultato elettorale sia sulla base del confronto tra dati contenuti nei verbali sia mediante utilizzo delle tabelle di scrutinio.

- Sezione n. 66

Anche per questa sezione, i ricorrenti predispongono un elenco delle incongruenze riscontrate:

- a pag. 49, risultano indicati i voti attribuiti a ciascun candidato a sindaco e dalla somma dei voti in questione si ricava un totale dei voti alla carica di sindaco pari a

526, mentre il totale è indicato in 527, dato altresì riportato a pag. 85;

- a pag. 85, il totale dei voti espressi corrisponde alla somma dei voti validi per i candidati a sindaco più le schede bianche e nulle, tuttavia non vi è corrispondenza fra le cifre riportate alle caselle A e B di pag. 85 e quanto indicato a pag. 49 e inoltre, la somma fra i voti di lista e i voti al solo candidato a sindaco non corrisponde al totale dei voti alla carica di sindaco;

- la somma dei voti di lista riportati a pag. 50 è pari a 503 e non 372 come indicato a pag. 51;

- a pag. 54 di entrambi i verbali risultano essere state apportate modifiche al totale dei voti di preferenza dei candidati a consigliere, nonché al numero dei voti di preferenza del candidato n. 1 Rossana Africano (con un totale modificato da 52 a 54 e un numero di voti di preferenza modificato da 3 a 5).

Tuttavia, al pari di quanto affermato per la precedente sezione, le incongruenze hanno valore solo formale, perché non hanno impedito all’Ufficio Elettorale Centrale di determinare con esattezza il risultato elettorale sia sulla base del confronto tra dati contenuti nei verbali sia mediante utilizzo delle tabelle di scrutinio.

- Sezione n. 68

La mera modifica a penna, a pag. 54 del verbale, del totale dei voti di preferenza per un candidato, denunciata da Silvio Zizza, non impatta in alcun modo sul risultato elettorale, tenuto conto che l’Ufficio Elettorale Centrale ha effettuato un riscontro della veridicità del dato corretto sia con il totale dei voti di preferenza sia con le tabelle di scrutinio.

- Sezione n. 69

Con riferimento alla censura mossa da Massimo Cristiano, Caterina Sonetto e Fabio Bascerano, la verbalizzazione di 14 preferenze per i consiglieri di sesso maschile per la lista “La Svolta” a fronte di 13 voti di lista costituisce un mero errore materiale non influente sulla genuinità del risultato.

- Sezione n. 70

Viene lamentato che per la lista n. 2 i voti di preferenza dei candidati a consigliere sono stati riscritti in una somma che non corrisponde al totale indicato nella medesima pagina (somma pari a 103, sebbene il totale indicato sia di 91), che, con riferimento alla candidata Felicia Villella, non vi è corrispondenza tra i voti indicati nel verbale estratto dalla busta e quelli indicati nel verbale sequestrato e, infine, che nel verbale del turno di ballottaggio, a pag. 38, il totale dei voti validi risulta modificato da 368 a 378.

Le incongruenze riscontrate, tuttavia, non generano incertezza sul risultato elettorale.

Quanto ai voti di preferenza, l'indicazione del totale (91) è errata, ma è corretta la sommatoria dei voti (103). La discrepanza tra le due indicazioni è di 12 voti, per l'appunto quelli riferiti alla candidata Felicia Villella, a cui risultano attribuite 12 preferenze in un verbale e 0 nell'altro. L'incongruenza, però, è stata risolta sulla base delle tabelle di scrutinio, dalle quali emerge che alla candidata spettano le 12 preferenze. Ne deriva che il totale effettivo dei voti è 103, corrispondente alla sommatoria dei voti di preferenza.

Quanto al turno di ballottaggio, l'Ufficio Elettorale ha constatato che, sulla base della sommatoria dei voti, il totale dei voti validi è pari a 368, che – con l'aggiunta delle schede bianche e nulle – permette di trovare corrispondenza con il totale dei voti riportato a pag. 39 del verbale sezionale.

- Sezione n. 71

Si lamenta la mancata compilazione di alcune parti del verbale di sezione (non è compilata la colonna relativa ai soli candidati a sindaco, il riepilogo di pag. 85, il totale delle schede scrutinate, il totale dei voti di lista validi e il totale dei voti di preferenza dei candidati di ciascuna lista).

Trattasi però di omissioni irrilevanti, posto che dalla sommatoria dei dati è stato possibile verificare il risultato.

- Sezione n. 72

Il ricorrente Silvio Zizza deduce che «*la somma dei voti di preferenza della lista n° 7 a pag. 59 è di 49, mentre nel verbale è indicata in 51*». La censura è strutturata in base a una parafrasi fuorviante di quanto riportato nel verbale dei lavori dell’Ufficio Elettorale, che testualmente attesta: «*si dà atto che la somma dei voti di preferenza della lista n° 7 a pag. 59 è di 49 e non 51 come indicato nel verbale*». Il rilievo sta dunque a significare che l’Ufficio elettorale di sezione ha commesso un mero errore materiale nell’indicazione della somma dei voti di preferenza, senza alcuna incertezza del risultato finale.

- Sezione n. 73

La prima anomalia segnalata deriva dalla circostanza che il totale dei voti di lista indicato a pag. 50 di entrambi gli esemplari di verbale (606) è superiore al totale dei voti validi per i candidati a sindaco, indicato a pag. 49 in misura pari a 571.

In realtà, dall’esame del verbale dell’Ufficio Elettorale Centrale può constatarsi che 606 è il totale corretto dei voti validi per i candidati a sindaco, risultante dalla sommatoria tra i voti validi per le liste (571) e i voti validi per i soli sindaci (35).

Se non vi fossero altre incongruenze, il raffronto logico tra i dati permetterebbe di ricostruire il quadro del risultato elettorale.

Senonché, viene censurata un’ulteriore irregolarità attinente alla mancata corrispondenza tra il numero delle schede e il numero degli elettori. Nello specifico, nel verbale dei lavori dell’Ufficio Elettorale Centrale si fa ulteriormente presente che il totale indicato degli elettori (617) non corrisponde con la somma dei voti validi alla carica di sindaco (606) e il numero delle schede nulle (14). Inoltre, non è compilato il riepilogo di pag. 85 del verbale sezionale.

Sul punto, il verificatore ha confermato la presenza di 14 schede nulle, ma al contempo ha rinvenuto solo 603 schede valide votate. La sommatoria dei due dati permette di raggiungere la somma degli elettori in numero di 617, ma – al contempo – smentisce il fatto che vi siano stati 606 voti per la carica di sindaco.

Pertanto, delle due l’una: o il risultato elettorale è sbagliato (perché i voti alla carica

di sindaco non sono 606 ma 603), oppure è sbagliato il numero degli elettori (che non dovrebbero essere 617, bensì 620). In questa seconda ipotesi, però, vi dovrebbero essere 3 schede bianche, che tuttavia non risultano agli atti (né nel riepilogo di pag. 85 in quanto non compilato).

Tenuto conto che il numero delle schede rinvenute (617) – pur coincidendo con il totale degli elettori verbalizzato (617) – non permette di giustificare il totale dei voti e non risulta neppure spiegato con la presenza di schede bianche, il quadro delle elezioni elettorali rimane, in definitiva, opaco.

Pertanto, il Collegio ritiene di dover annullare *in parte qua* le operazioni elettorali, con assorbimento delle censure basate su ulteriori incongruenze.

- Sezione n. 74

Il ricorrente Silvio Zizza denuncia che il totale dei voti di lista riportato a pag. 50 risulta essere stato corretto a penna e che correzioni corrispondenti sono state effettuate da pag. 54 per taluni dei totali di voti di lista. Tuttavia, come già esposto, la presenza di cancellature e correzioni non può essere considerata elemento sufficiente ed univoco sostenere l'illegittimità delle operazioni elettorali, tenuto conto che le irregolarità ben possono trovare spiegazione nella imperizia o negligenza dei compilatori del verbale.

- Sezione n. 77

Si lamenta che il totale dei voti indicati a pag. 50 (652) è incongruente con la somma di tale dato e il voto per i soli candidati a sindaco, poiché si ottiene un voto inferiore rispetto ai voti validi indicati alla prima colonna di pag. 49 (710). L'anomalia, però, è stata risolta dall'Ufficio Elettorale constatando quanto segue. «*In ogni caso, tale ultimo risultato, unito alla somma delle schede bianche e nulle di cui a pag. 85, dà come risultato finale 753, corrispondente al numero dei votanti indicati. L'indicazione erronea riguarda anche la casella B di pag. 85. Dal verbale sequestrato presso il comune i voti di lista validi riportati a pag. 50 risultano corretti e la somma dei voti riscritti dà come totale 693, cifra che, sommata ai 17 voti espressi solo in favore del sindaco, corrisponde alla somma dei voti validi*

indicata in 710 su entrambi i verbali. Deve dunque ritenersi che le liste abbiano riportato i voti validi riportati nel verbale oggetto di sequestro». Inoltre «dalla tabella di scrutinio i voti risultano attribuiti per come riportato in entrambi i verbali».

Per quanto riguarda le preferenze, si lamenta altresì che a pag. 59, per la lista n. 7, la somma dei voti di preferenza è di 74 e non corrisponde al totale indicato nella stessa pagina (99). Tuttavia, trattasi – per quanto più volte esposto – di una mera irregolarità non impattante sul risultato.

- Sezione n. 78

Le operazioni elettorali svolte in tale sezione sono state contestate solamente da Massimo Cristiano, Caterina Sonetto e Fabio Bascerano, i quali denunciano che dalla lettura del verbale sezionale, al paragrafo 20 (determinazione del numero delle schede autenticate non utilizzate per la votazione - verifica della corrispondenza del loro numero con quello degli elettori iscritti che non hanno votato) emerge che le schede autenticate non utilizzate per la votazione sono 82, dato non corrispondente con il numero degli elettori che non hanno votato. Deducono quindi che vi siano i presupposti per ritenere che si sia fatto ricorso al sistema della “scheda ballerina”.

Già nel verbale dell’Ufficio Elettorale Centrale emergono i seguenti dati contrastati:

- le schede autenticate non utilizzate risultano 82, dato non corrispondente con il numero degli elettori iscritti alle liste della sezione o assegnati alla medesima che non hanno votato;
- nel verbale è dato atto che le schede consegnate al seggio erano 250 e che, sebbene gli elettori iscritti nelle liste fossero 21, ne sono state vidimate 100, con un residuo di 150;
- gli elettori iscritti nelle liste che hanno votato risultano essere 18.

Ciò posto, il verificatore ha constatato che risultano solo 9 schede autenticate e non utilizzate (e non 82, come invece verbalizzato). Il dato a sua volta non corrisponde

al numero degli elettori iscritti nelle liste sezionali che non hanno votato, essendo state vidimate 100 schede anziché 21. Sono state poi rinvenute 220 schede avanzate, prive di bollo e firma. Dal raffronto dei dati verbalizzati e dalla conta delle schede emerge che, rispetto alla dotazione iniziale di schede del seggio (250), si riscontra la mancanza di 3 schede (220 schede non vidimate + 9 schede vidimate ma non utilizzate + 18 schede scrutinate = 247).

In conclusione,

- i dati verbalizzati non corrispondono alla realtà, già per il sol fatto che non vi sono 82 schede vidimate non utilizzate, bensì 9;
- assumendo che le schede vidimate siano state 100, comunque non vi è corrispondenza tra esse e la somma tra le schede adoperate (18) e non adoperate (9);
- inoltre, è emerso che le schede non vidimate fossero 220, sicché, su un totale di 250 schede, non è possibile che ne siano state autenticate 100: o è errata la somma totale delle schede (che dovrebbe essere 320) o è errato il numero delle schede autenticate (che dovrebbe essere 30);
- pur assumendo che siano state autenticate 30 schede anziché 100, comunque la somma delle schede utilizzate (18) e di quelle non utilizzate (9) è 27, con conseguente avanzo di 3 schede autenticate sparite, che quindi potrebbero essere state utilizzate per finalità fraudolente, ad esempio per attuare il sistema della “scheda ballerina”.

L'impossibilità di ricostruire l'esatta corrispondenza tra le schede vidimate e le schede residuate dopo il voto, assieme alla incongruenza dei dati verbalizzati, induce ad annullare *in parte qua* le operazioni elettorali.

10. Conclusivamente, all'esito della trattazione innanzi esposta, devono essere annullate le operazioni elettorali limitatamente alle sezioni nn. 2, 44, 73 e 78, con il rinnovo delle dette operazioni. Stante l'esiguità del numero di tali sezioni (4) rispetto al totale (78) e l'infondatezza delle censure relative alle altre sezioni, i ricorsi, nella restante parte, vanno respinti.

11. Essendovi il fondato sospetto che nelle sezioni le cui operazioni vengono annullate siano state commessi fatti penalmente rilevanti, tramite il sistema della “scheda ballerina”, il Collegio ritiene di dover trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica per le determinazioni di competenza.

12. La complessità della vicenda e l'accoglimento solo parziale dei ricorsi, costituiscono circostanze che giustificano la compensazione delle spese di giudizio nei confronti del Comune di Lamezia Terme.

Inoltre, vista la fondatezza solo parziale delle censure, anche le spese di verifica vengono poste a definitivo carico del Comune di Lamezia Terme e dei ricorrenti, in pari quote del 20% ciascuno.

Vengono inoltre compensate le spese nei confronti delle amministrazioni non legittime, stante la natura formale della decisione e l'assenza di difese sostanziali da queste spiegate.

Vengono altresì compensate le spese nei confronti di Rosario Piccioni, stante il carattere formale della sua costituzione, e, infine, dichiarate irripetibili le spese nei confronti dei restanti controinteressati non costituiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, così provvede:

- dichiara l'inammissibilità del ricorso n. 18 del 2020 nei confronti del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio Elettorale Centrale, per difetto di legittimazione passiva di detti enti;
- accoglie i ricorsi nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto:
 - dichiara l'illegittimità delle operazioni elettorali svoltesi nelle sezioni nn. 2, 44, 73 e 78 per la scelta del sindaco e dei consiglieri del Comune di Lamezia Terme, disponendone l'annullamento e la conseguente rinnovazione;
 - annulla il verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale del 5 e 9 dicembre 2019, di

proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e alla carica di consiglieri del Comune di Lamezia Terme;

- nel resto, respinge i ricorsi;
- compensa le spese di giudizio tra i ricorrenti e il Comune di Lamezia Terme, il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'Interno, l'Ufficio Elettorale Centrale e Rosario Piccioni;
- dichiara irripetibili le restanti spese di giudizio;
- pone le spese di verificazione a definitivo carico di ogni ricorrente e del Comune di Lamezia Terme, nella misura del 20% ciascuno;
- dispone che, a cura della Segreteria, la sentenza e gli atti del giudizio siano trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme;
- dispone altresì che, sempre a cura della Segreteria, la sentenza venga trasmessa al Sindaco di Lamezia Terme e al Prefetto di Catanzaro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2020, tenutasi in modalità telematica ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 d.l. 137/2020 e 4, comma 1, d.l. 28/2020, conv. in l. 70/2020, con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Martina Arrivi, Referendario, Estensore

Gabriele Serra, Referendario

L'ESTENSORE
Martina Arrivi

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO